

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1960

Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di addivenire a una generale riorganizzazione statutaria dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è stata ravvisata fin dall'immediato dopoguerra. In diverse occasioni sia gli uffici della Biennale di Venezia, sia gli enti locali come il Comune e la Provincia, per non dire di numerosi documenti pubblicati da Convegni, associazioni, istituti, artistici e critici, hanno chiesto la sollecita approvazione di un nuovo Statuto dell'Ente, che ne rendesse effettiva l'autonomia, non sufficientemente garantita dalla presente regolamentazione istituzionale (regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517). Le richieste più evidenti al riguardo, e più recenti in ordine di tempo (si veda per esempio in « Atti del Convegno di studio sulla Biennale », Venezia, 1957, convegno indetto dal Comune e dalla Provincia di Venezia), si riferiscono quasi concordemente alla necessità di costituire un organo direttivo composto, oltre che dal Pre-

sidente, da personalità della cultura e delle arti di fama internazionale; di delegare la funzione di redazione dei programmi relativi alle esposizioni delle arti figurative, del cinema, della musica, del teatro a quattro Commissioni, composte anch'esse di esperti (artisti e critici); di coordinare strettamente le varie attività dell'Ente attraverso la nomina di quattro direttori responsabili organizzativi dei quattro settori artistici, dipendenti da un Segretario generale dell'Ente, responsabile di ogni attività verso il Consiglio d'amministrazione.

Si può senz'altro concordare con le esigenze espresse dalla maggior parte delle voci finora levatesi a chiedere un nuovo Statuto per la Biennale, così come del resto per altri Enti similari, quali la Quadriennale di Roma e la Triennale di Milano. In realtà, non si può anzitutto mancare di rilevare la mancanza di organicità che presenta lo Statuto prebellico in vigore, per effetto delle successive estensioni di competenza, che dal 1930 hanno trasformato la Biennale, prima centro organizzativo di una pur grande espo-

sizione d'arte, in istituzione di alta cultura, di riconosciuto rilievo internazionale in tutte le maggiori branche artistiche. Questa logica crescita dell'Ente, che ha via via esteso i suoi interessi, oltre alle tradizionali arti figurative, al teatro, alla musica, al cinema, e che dà luogo, oltre che a mostre e manifestazioni, all'attività editoriale riferentesi a questi settori, e all'attività di ricerche connesse alla biblioteca, emeroteca, cineteca e discoteca dell'Archivio storico d'arte contemporanea, non può non richiedere un nuovo abito giuridico. Il quale, d'altra parte, deve essere commisurato anche qualitativamente alla natura dell'Ente e alle sue funzioni.

Non soltanto perchè è un Ente autonomo, ma anche perchè è una istituzione culturale fra le più prestigiose e importanti del nostro Paese, la Biennale di Venezia deve poter disporre di uno Statuto che ne garantisca — « entro i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato » — il pieno autogoverno culturale, così come « le istituzioni d'alta cultura, Università e Accademie » (articolo 33 della Costituzione).

Al riguardo, gli studi, le proposte, i suggerimenti avanzati d'ogni dove in questi anni differivano talvolta nella proposizione delle strutture concrete, capaci di porre in essere l'autonomia della Biennale di Venezia: sono state così avanzate per il Consiglio di amministrazione le proposte più diverse, da quelle delle rappresentanze delle Assemblee parlamentari e dei Consigli locali, a quelle delle rappresentanze degli artisti attraverso i vari sindacati e associazioni di categoria, a quelle infine di elezioni dirette in varie forme e grado.

Non mi soffermerò certo qui ad esporre e valutare il merito delle diverse proposte. Debbo soltanto spiegare i motivi per i quali, d'intesa con il Comitato di consulenza della Biennale, da me nominato fin da quando accettai l'incarico di Commissario straordinario dell'Ente (novembre 1957), il presente disegno di legge non accoglie il suggerimento di varie rappresentanze sindacali — elettive o no — entro il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Pare a me, come ai miei autorevoli collaboratori, ed è certamente confermato dalla esperienza degli anni di questo dopoguerra, che una istituzione di cultura artistica, quale è la Biennale di Venezia, non possa essere guidata da organi composti, con criterio più o meno proporzionale, da rappresentanti delle numerosissime associazioni sindacali che, spesso frazionate fra loro da presupposti politici, raggruppano nel nostro Paese i pittori, gli scultori, i disegnatori, i compositori di musica e loro esecutori, gli autori teatrali e gli attori, i registi, i soggettisti, gli attori cinematografici, eccetera. Un Consiglio d'amministrazione, comunque eletto, che fosse lo specchio di tante associazioni sindacali, rischierebbe di essere forse un buon parlamento per i diritti di categoria degli artisti, ma non darebbe certo alcuna garanzia di organicità culturale e di funzionalità amministrativa.

Ciò non significa, naturalmente, che gli artisti, gli autori, gli attori, i registi, eccetera non possano e non debbano avere voce in capitolo, determinante e deliberante, negli organi della Biennale: il Consiglio d'amministrazione e le Commissioni artistiche. Il presente disegno di legge, anzi, prevede che queste ultime siano esclusivamente costituite da « competenti » nei diversi campi: cioè, con grande larghezza, senza discriminazioni di sorta, da esperti che in qualche modo, come creatori o interpreti (registi, artisti, compositori, attori, eccetera) o come giudici (critici, storici) sono operatori di riconosciuta competenza; e prevede altresì che il Consiglio di amministrazione risulti, nella sua grande maggioranza, costituito « fra personalità della cultura e delle arti di fama internazionale ».

Il problema, alla fine, si riduce dunque al modo di elezione di questi membri, di costituzione degli organi suddetti. A questo riguardo, gli autorevoli esperti che mi hanno assistito con la loro competenza hanno studiato lungamente, senza prevenzione di sorta, ogni forma possibile di elezione diretta, per categorie professionali. Esclusa la opportunità di nominare artisti per parte sindacale, l'unica forma elettorale possibile risultava quella che affidasse ad alcuni circo-

scritti corpi professionali il diritto di voto. Ma anche in questo modo, quanti diversi « collegi » elettorali si sarebbero formati, e quanto diversi l'uno dall'altro, nella loro natura! Si potrebbero infatti considerare aventi diritto, al riguardo, i Direttori di Musei e Gallerie d'arte moderna, i professori universitari di Storia dell'arte, gli artisti docenti di ruolo delle Accademie, i professori di Storia della musica dei Conservatori, i docenti o direttori dei due soli istituti esistenti nel campo del teatro (Accademia nazionale d'arte drammatica) e del cinema (Centro sperimentale di cinematografia): ma un « corpo elettorale » siffatto, a prescindere dalle possibilità di discutere all'infinito il diritto di ciascuna categoria a partecipare ad elezioni siffatte; a prescindere ancora dalla macchinosità della struttura elettorale risultante; non potrebbe certo dare rappresentanza omogenea alle varie categorie di artisti interessati alla Biennale. In realtà, assai varia ed eterogenea è la struttura delle istituzioni artistico-culturali nel nostro Paese, e altrettanto può dirsi della struttura sindacale in questo settore. Sicchè, senza operare patenti ingiustizie, e senza scelte e attribuzioni inevitabilmente discutibili, e fonti di stabile malcontento, non appare possibile comporre, per via elettiva diretta, gli organi di un Ente autonomo come la Bienna-

le: ciò, comunque, a prescindere dall'opportunità di una tale procedura, per più aspetti anch'essa assai opinabile.

Il presente disegno di legge prevede perciò che il Consiglio di amministrazione della Biennale risulti composto, oltre che di quattro rappresentanti dei Ministeri interessati, di quattro membri eletti dai Consigli comunale e provinciale di Venezia, e di quattro membri designati dal Presidente, tutti fra « personalità della cultura e delle arti di fama internazionale » (art. 9). Viene garantita in tal modo, attraverso la elezione affidata agli organi locali veneziani, e al Presidente, « nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, il quale lo sceglie da una terna presentata dal Sindaco di Venezia, comprendente « personalità della cultura di fama internazionale » (art. 8), una equilibrata composizione, di tutta rispondenza alle ragioni istituzionali dell'Ente, e alla sua necessaria autonomia. Al Consiglio di amministrazione, poi, è affidata la nomina delle quattro commissioni artistiche (art. 12).

Poichè tutti gli altri articoli del presente disegno di legge mi sembrano, onorevoli colleghi, di per sè non bisognosi di ulteriori esplicitazioni, confido che alla luce di quanto sopra esposto vorrete esaminare e approvare questa proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

« La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte » fondata dal comune di Venezia nell'anno 1895, eretta in Ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, numero 504, modificato con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, assume la denominazione di « Ente autonomo La Biennale di Venezia ».

Esso ha sede in Venezia ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

L'Ente ha i seguenti compiti e scopi:

a) provvedere all'organizzazione ed alla gestione dell'Esposizione internazionale di arte contemporanea a norma del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33;

b) provvedere all'organizzazione ed alla gestione della Mostra internazionale di arte cinematografica, a norma del regio decreto-legge 13 febbraio 1936, n. 891;

c) provvedere all'organizzazione ed alla gestione del Festival internazionale di musica contemporanea;

d) provvedere all'organizzazione ed alla gestione del Festival internazionale del teatro di prosa;

e) organizzare all'estero mostre e manifestazioni d'arte contemporanea italiana;

f) provvedere al funzionamento e allo sviluppo dell'Istituto storico di arte contemporanea e delle annesse cineteca e discoteca.

Può inoltre promuovere ed organizzare ogni altra manifestazione di carattere culturale ed artistico, attinente agli scopi sopra indicati.

Art. 3.

La Biennale può bandire concorsi ed assegnare premi, promuovere o assumere iniziative editoriali, curando la pubblicazione di opere o di periodici relativi alle finalità dell'Ente.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e dei concorsi, nonché l'ammissione e la premiazione delle opere, sono disciplinati da appositi regolamenti, emanati dal Consiglio d'amministrazione su proposta delle Commissioni artistiche di cui ai successivi articoli 15-19.

Art. 4.

Le manifestazioni promosse dalla Biennale hanno sede permanente in Venezia, salvo le eccezioni previste dalla legge, negli edifici di proprietà dell'Ente e negli altri edifici all'uopo destinati e da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi, e da questi ceduti in uso alla Biennale.

Il Comune provvede, a proprie spese ed a mezzo dei propri organi tecnici, alla conservazione ed alla manutenzione degli edifici di sua proprietà e dei giardini annessi, e sono a suo carico le relative imposte sui terreni e fabbricati.

Il Comune è tenuto inoltre ad anticipare alla Biennale, per il normale servizio di cassa, somme fino alla concorrenza massima di lire 50.000.000 all'anno, senza corresponsione di interessi.

Art. 5.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » è proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonché dei lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art. 6.

L'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » provvede ai suoi compiti:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) con i redditi del suo patrimonio;
- b) con i contributi ordinari dello Stato, assegnati all'Ente per voto del Parlamento;
- c) con i contributi ordinari della Provincia e del comune di Venezia;
- d) con eventuali contributi straordinari dello Stato, della Provincia e del comune di Venezia;
- e) con i proventi di gestione;
- f) con eventuali contributi ed assegnazioni di Enti e privati.

Nel caso previsto dalla lettera *e*) del primo comma dell'articolo 2 viene provveduto con gestione separata e tutte le spese sono a carico dello Stato sul bilancio dei Ministeri degli affari esteri e della pubblica istruzione.

Art. 7.

Sono organi amministrativi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio d'amministrazione, il Collegio di sindaci e revisori dei conti.

Sono organi tecnici le quattro Commissioni artistiche e gli altri previsti negli articoli seguenti e nel regolamento.

Art. 8.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, il quale lo sceglie da una terna presentatagli dal sindaco di Venezia, comprendente personalità della cultura di fama internazionale.

Le designazioni del sindaco di Venezia dovranno essere presentate al Ministro della pubblica istruzione non più tardi di due mesi prima della scadenza degli organi direttivi.

Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione è così composto:

- a) il Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

- c) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
- e) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- f) tre membri designati dal Consiglio comunale di Venezia;
- g) un membro designato dal Consiglio provinciale di Venezia;
- h) quattro membri designati dal Presidente.

I membri di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*) sono scelti fra personalità della cultura e delle arti (arti figurative, cinema, musica e teatro) di fama internazionale.

Art. 10.

Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato; gli altri componenti il Consiglio stesso durano in carica per lo stesso periodo, ma non possono essere confermati che per una sola volta.

Nel caso di vacanza nel corso del quadriennio, gli organi competenti provvedono alla designazione, entro 30 giorni dalla vacanza, ed i nuovi nominati durano in carica per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza elegge nel proprio seno, fra i membri di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) del comma primo dell'articolo 9, un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 11.

Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di membro del Consiglio d'amministrazione sono gratuite, e danno diritto al solo rimborso delle spese incontrate nello esercizio delle funzioni.

Art. 12.

Il Consiglio d'amministrazione è l'organo per il conseguimento degli scopi dell'Ente, e

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

assicura la conformità delle direttive e dei programmi alle norme dello Statuto.

Delibera relativamente:

a) all'amministrazione dell'Ente e allo ordinamento dei servizi e degli uffici;

b) alla nomina del Segretario generale e dei Direttori dell'Esposizione internazionale d'Arte contemporanea, della Mostra internazionale d'Arte cinematografica, del Festival internazionale di musica contemporanea e del Festival internazionale del teatro di prosa;

c) alla nomina delle quattro Commissioni artistiche, composte di esperti italiani e stranieri;

d) alla approvazione dei regolamenti generali e particolari necessari ad assicurare la migliore attuazione dei compiti affidati allo Ente;

e) all'approvazione dei programmi delle mostre e delle manifestazioni, e alla ripartizione fra esse dei fondi disponibili;

f) alle azioni da promuovere e sostenere in giudizio, per cui usufruisce della rappresentanza, del patrocinio e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato;

g) all'accertamento delle entrate ed alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali;

h) agli acquisti, all'accettazione o al rifiuto di lasciti, donazioni, legati di qualsiasi natura;

i) al trattamento economico ed allo stato giuridico di tutti i dipendenti, sia in pianta organica che avventizi; agli emolumenti delle Commissioni e degli organi previsti dalla legge e dai regolamenti, nonché agli eventuali rimborsi di spese ai membri del Consiglio di amministrazione medesimo, sostenute in dipendenza di incarichi regolarmente ricevuti nell'interesse dell'Ente;

l) all'incremento dell'Istituto storico di arte contemporanea e delle annesse Cineteca e Discoteca;

m) alla nomina di Commissioni per l'assegnazione di premi istituiti dall'Ente o assegnati all'Ente;

n) ai rapporti con le Nazioni che partecipano alle mostre e alle manifestazioni indette dall'Ente;

o) alle transazioni, alle alienazioni e contratti in genere;

p) a tutte le altre materie che gli sono riservate dalla legge e dai regolamenti.

Art. 13.

Il Consiglio d'amministrazione è convocato non meno di tre volte l'anno; una di tali riunioni è riservata all'esame del bilancio preventivo, un'altra all'esame del consuntivo. Può inoltre essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando almeno un terzo dei suoi membri lo richieda per iscritto. L'invito alle sedute deve essere diramato cinque giorni prima di quello fissato per la convocazione, salvo i casi di particolare urgenza in cui può anche farsi ventiquattro ore prima, e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

Le adunanze del Consiglio d'amministrazione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri componenti. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono valide a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze del Consiglio d'amministrazione sono redatti verbali convalidati dalla firma del Presidente.

Art. 14.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e la esercita nei giudizi di fronte a terzi; dispone per la preparazione dei bilanci e dei conti; promuove gli atti conservativi dei diritti dell'Ente; cura la osservanza dei regolamenti; convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione e cura la esecuzione delle sue deliberazioni. Esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Nei casi di urgenza adotta le deliberazioni che ritiene opportuno per la tutela degli interessi dell'Ente, salvo ratifica del Consiglio d'amministrazione alla sua prima riunione

Art. 15.

Per l'attuazione dei suoi compiti, la Biennale di Venezia si avvale dell'opera di quattro Commissioni artistiche: una per le arti figurative, una per il cinema, una per la musica e una per il teatro.

La Commissione per le arti figurative è così composta:

- a) il Segretario generale dell'Ente;
- b) il direttore della manifestazione, che esercita anche le funzioni di segretario della Commissione;
- c) sette membri, nominati dal Consiglio d'amministrazione, fra competenti nel campo delle arti figurative, di cui almeno quattro italiani. Gli inviti agli artisti italiani sono formulati dai membri italiani della Commissione.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, e dura in carica quattro anni.

Art. 16.

La Commissione per il cinema è così composta:

- a) il Segretario generale dell'Ente;
- b) il Direttore della manifestazione, che esercita anche le funzioni di segretario della Commissione;
- c) sette membri, nominati dal Consiglio d'amministrazione, fra competenti nel campo del cinema, di cui almeno quattro italiani.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, e dura in carica due anni.

Art. 17.

La Commissione per la musica è così composta:

- a) il Segretario generale dell'Ente;
- b) il Direttore della manifestazione, che esercita anche le funzioni di segretario della Commissione;

c) sette membri, nominati dal Consiglio d'amministrazione, fra competenti nel campo della musica, di cui almeno quattro italiani.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, e dura in carica due anni.

Art. 18.

La Commissione per il teatro è così composta:

- a) il Segretario generale dell'Ente;
- b) il Direttore della manifestazione, che esercita anche le funzioni di segretario della Commissione;
- c) sette membri, nominati dal Consiglio d'amministrazione, fra competenti nel campo del teatro, di cui almeno quattro italiani.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, e dura in carica due anni.

Art. 19.

Le Commissioni artistiche stabiliscono il programma artistico e culturale delle manifestazioni della Biennale, e i relativi regolamenti nell'ambito degli indirizzi ed entro i limiti amministrativi dettati dal Consiglio di amministrazione, e presentano allo stesso, con motivate relazioni, il piano tecnico-esecutivo relativo alle manifestazioni e alla necessaria assegnazione dei fondi.

Art. 20.

Le riunioni del Consiglio d'amministrazione e delle Commissioni artistiche hanno luogo normalmente a Venezia, presso la sede della Biennale.

Art. 21.

La Biennale può avvalersi anche della collaborazione, sia sotto forma collegiale che individuale, di esperti delle singole materie,

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tanto italiani quanto stranieri, imputando le relative spese ai capitoli relativi alle particolari branche.

La nomina viene effettuata dal Consiglio d'amministrazione dell'Ente, su proposta della Commissione competente, che stabilisce anche i limiti del mandato da affidare a tali esperti.

Art. 22.

La Biennale ha un Segretario generale, un Direttore amministrativo, quattro Direttori rispettivamente per l'Esposizione internazionale d'arte contemporanea, per la Mostra internazionale d'arte cinematografica, per il Festival internazionale di musica contemporanea e per il Festival internazionale del teatro di prosa, un Conservatore dell'Istituto storico d'arte contemporanea, un Capo dell'Ufficio stampa e propaganda, ed altri funzionari e dipendenti in proporzione alle sue esigenze.

Il Segretario generale e i quattro Direttori preposti alle manifestazioni hanno rapporto di lavoro a termine. Il Direttore amministrativo, il Conservatore dell'Istituto storico d'arte contemporanea e il Capo dell'Ufficio stampa e propaganda, sono impiegati in pianta organica.

Con apposito Regolamento, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo, e del tesoro, il Consiglio d'amministrazione determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, l'organico del personale, le modalità di assunzione, il trattamento economico di attività e di quiescenza, e le attribuzioni del personale di ruolo dell'Ente, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico del personale avventizio.

Il Presidente dell'Ente nomina il personale avventizio in relazione alle esigenze della Biennale, entro i limiti numerici fissati dal Regolamento interno.

Art. 23.

Il Segretario generale della Biennale è un cittadino italiano, di fama internazionale per

competenza nel campo delle arti e della cultura, e di riconosciuta capacità amministrativa e organizzativa.

L'incarico di Segretario generale, con contratto a termine, si consegue per designazione a maggioranza del Consiglio di amministrazione. Il Segretario generale dura in carica quattro anni, e può essere confermato.

Il Segretario generale dovrà risiedere a Venezia per la durata dell'incarico. Le funzioni di Segretario generale dell'Ente non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente di Enti statali o locali, pubblici o privati.

Art. 24.

Il Segretario generale ha il compito di coordinare le attività della Biennale e di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica dei servizi e degli uffici dell'Ente nell'ambito delle direttive che gli sono impartite dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

Partecipa, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio d'amministrazione, delle cui deliberazioni è l'esecutore per tutto quanto concerne la gestione generale dell'Ente.

Partecipa alle attività delle Commissioni artistiche e coordina il lavoro dei Direttori delle sezioni. Esercita le altre specifiche mansioni affidategli di volta in volta dal Presidente dell'Ente e dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

I quattro Direttori, rispettivamente per le arti figurative, il cinema, la musica e il teatro, hanno il compito di assicurare la direzione e la funzionalità tecnica ed esecutiva dei servizi ed uffici relativi, nonché la organizzazione e la condotta delle singole attività e manifestazioni conformemente al programma generale proposto dalle Commissioni artistiche e approvato dal Consiglio di amministrazione, di assumere la segreteria permanente delle Commissioni ar-

tistiche, e di riferire, in via ordinaria o su richiesta, al Segretario generale sui compiti loro affidati.

L'incarico di Direttore, con contratto a termine, si consegue per designazione a maggioranza del Consiglio di amministrazione.

I Direttori durano in carica per due manifestazioni, e possono essere confermati nel loro incarico, dal quale decadono per dimissioni, e per delibera del Consiglio di amministrazione a maggioranza.

Essi dovranno essere cittadini italiani competenti nel loro specifico settore, di provata esperienza tecnica e organizzativa, dovranno risiedere in Venezia per la durata dell'incarico, e le loro funzioni non sono compatibili con l'esercizio attivo delle funzioni di dipendente da Enti statali o locali, pubblici o privati.

Art. 26.

Il Direttore amministrativo è capo degli uffici e del personale dell'Ente, è Segretario del Consiglio di amministrazione; provvede alla conservazione di quanto costituisce il patrimonio dell'Ente, alle ordinazioni di incasso che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizioni del Presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendono necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa; esercita le altre mansioni che gli sono assegnate dal Regolamento nonchè quelle che gli sono affidate dal Presidente e dal Segretario generale.

Art. 27.

L'esercizio finanziario della Biennale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio, da quelle che riguardano le

variazioni dell'ammontare delle spese del patrimonio.

La Biennale deve tenere aggiornato un inventario di tutti i beni mobili ed immobili di sua proprietà, nonchè un elenco di tutti i titoli, atti, carte, scritture, relativi al patrimonio ed alla sua amministrazione.

Il riepilogo dell'inventario è allegato al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.

Art. 28.

Il sindacato di legittimità formale ed il controllo di legge sugli atti amministrativi e finanziari dell'Ente è esercitato da un Collegio di sindaci e revisori dei conti, composto di sette membri rispettivamente designati da:

- a) Ministero della pubblica istruzione;
- b) Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c) Ministero del tesoro;
- d) Consiglio provinciale di Venezia;
- e) Consiglio comunale di Venezia;
- f) Organizzazioni nazionali sindacali degli artisti e musicisti e lavoratori dello spettacolo; in caso di pluralità delle stesse, previo accordo tra loro e tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Collegio redige ogni anno la propria relazione amministrativa, che viene presentata al Consiglio di amministrazione e resa pubblica, unitamente a quella morale e tecnica, dal Presidente dell'Ente.

I sindaci e revisori dei conti esaminano per la parte di loro competenza i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei singoli esercizi e le scritture contabili relative alla gestione dell'Ente, controllano la conservazione del patrimonio e dei documenti relativi, vigilano sulla regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese, effettuano annualmente verifiche inventariali e di cassa, riferendone al Consiglio direttivo ed al Presidente.

I sindaci e revisori dei conti durano in carica un quadriennio, possono essere confermati, e spetta loro un rimborso delle spe-

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

se ed un onorario per l'opera prestata, al termine di ogni esercizio finanziario.

Art. 29.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese deve essere compilato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, e presentato all'approvazione del Consiglio di amministrazione entro il 30 novembre, accompagnato dalla relazione dei sindaci e revisori dei conti.

Art. 30.

Il Presidente è tenuto a rendere il conto consuntivo al Consiglio di amministrazione entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Il conto deve essere sottoposto, insieme a tutti i documenti giustificativi, all'esame preventivo dei sindaci e revisori dei conti, che devono esprimere il loro parere entro il termine di un mese dalla consegna.

Non oltre il 15 giugno di ogni anno, il conto deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione.

La contabilità delle gestioni speciali, di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 2, deve essere unita al conto.

Art. 31.

Le spese di bilancio sono ripartite in spese generali e in singole gestioni per ogni settore in cui si esplica l'attività della Biennale.

Tutte le spese devono essere imputate ai relativi capitoli, nè è consentito il trasporto di fondi da un capitolo all'altro, se non in casi eccezionali in seguito ad apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

Gli avanzi di gestione sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze nei capitoli degli esercizi futuri. Tali avanzi sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi genere.

Art. 33.

Il servizio di cassa dell'Ente sarà affidato alla Tesoreria comunale di Venezia o ad una delle aziende di credito prescelte dal Consiglio di amministrazione tra quelle indicate nell'articolo 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 maggio 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933.

I mandati, per essere esigibili, devono portare la firma del Presidente e del Direttore amministrativo.

Art. 34.

La liquidazione dei diritti erariali sui proventi delle manifestazioni organizzate dall'Ente, ove non sia applicabile il disposto dell'articolo 1 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027, viene effettuata in somma fissa, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 35.

La Biennale di Venezia, senza necessità di speciali autorizzazioni, è ammessa a usufruire per tutte le sue manifestazioni delle facilitazioni ferroviarie e doganali previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Art. 36.

Durante il periodo nel quale sono indette da parte della Biennale di Venezia le manifestazioni previste dalla presente legge, vengono concesse riduzioni ferroviarie nella misura e per la durata da stabilirsi di volta in volta dal Ministero dei trasporti.

La Biennale di Venezia è autorizzata a percepire sui biglietti a riduzione la quota di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 539, convertito nella legge 22 dicembre 1937, n. 2684.

Art. 37.

La Biennale è esente in via permanente dall'imposta di ricchezza mobile, categoria B (articolo 62 del regio decreto-legge 11 luglio 1907, n. 560). È inoltre equiparata ai fini delle imposte dirette sugli affari alle Amministrazioni dello Stato.

Art. 38.

In caso di scioglimento dell'Ente il Presidente del Consiglio dei ministri provvederà con proprio decreto alla nomina di un liquidatore ed a passare in proprietà al comune di Venezia il patrimonio.

Art. 39.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge.

Art. 40.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

NORME TRANSITORIE

Art. 41.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione provvederà al riordinamento degli uffici e dei servizi in base alle sue esigenze, nonchè alla compilazione del Regolamento di cui all'articolo 22, comma terzo.